



COMUNE DI LATTARICO
Provincia di COSENZA

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.	07
Del	24.03.2024

OGGETTO	Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) - anno 2024.=
----------------	--

L' anno **duemilaventiquattro** il giorno **24** del mese di **Marzo** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri ai sensi dell'art. 47 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P	A	CONSIGLIERI		P	A
1	BLANDI Antonella	X		8	SCIGLIANO Romeo	X	
2	FERRO Valentino	X		9	GOLEMME Massimo	X	
3	D'AGOSTINO Mario	X		10	FUSCO Dario	X	
4	RUFFOLO Pierluigi		X	11	TROTTA Angela	X	
5	DE BONIS Vincenzo	X		12	DE CARO Francesco		X
6	IANNUCILLI Tonio Morgan	X		13	MOLINARO Marco F.sco		X
7	BELMONTE Andrea		X				
Presenti		9					Assenti
							4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa **Antonella BLANDI** nella sua qualità di Sindaco-Presidente del consiglio comunale.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Giampaolo SANTOPAULO**.

La seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Dott.ssa Emma PEDACE.

IL PRESIDENTE

richiama sul punto **"Approvazione delle tariffe della tassa sui Rifiuti TARI - Conferma Anno 2024"** ed invita i consiglieri comunali presenti a prendere le proprie determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/06, dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno, effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;

VISTO l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"

CONSIDERATO

> che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

> che in data 31.10.2019 l'ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- Delibera n. 443/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);

- Delibera n. 444/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR); che successivamente è stata adottata la Delibera n. 59/2020;

> che in data 03.08.2021 l'ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- Delibera n. 363/2021/R/RIF "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025"

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" così come recentemente aggiornato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 25 luglio 2023 relativamente al principio al principio contabile applicato concernente la programmazione – Allegato 4/1 al suddetto Decreto Legislativo, in particolare con riferimento al processo di bilancio degli enti locali – paragrafo 9.3.1 (), con rimodulazione delle fasi e dei tempi intermedi del procedimento di formazione del bilancio di previsione, il cui schema deve essere approvato dall'organo

esecutivo, e trasmesso all'organo consiliare, entro il 15 novembre di ogni anno, per l'approvazione da parte del Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 228/21, come modificato dall'art. 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della relativa tariffa entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comma prevede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

RITENUTO di confermare per l'anno 2024 le vigenti tariffe, dando atto che le stesse potranno essere oggetto di variazione in aumento o in diminuzione in sede di approvazione del nuovo PEF 2024/2027, da approvare entro il 30.04.2024, come stabilito dal precitato art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 228/21;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) *Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651/652 della Legge 147/2013*
- b) *Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.*
- c) *applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013*

DI DARE ATTO che tali agevolazioni rientrano nella facoltà del Comune il quale in base al comma 660 della Legge 147/2013 può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 della medesima Legge la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

VISTO il vigente regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.09.2021;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle vigenti tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

VISTE le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019, n. 59/20, n. 493 del 2020, n. 363 del 2021 e n. 389/2023;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013;

VISTA La legge n. 68 del 2.05.2014;

VISTO il vigente regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 del 24.04.20;

Assunto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario-Tributi per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;

- Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (Trotta e Fusco) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che le tariffe potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in sede di approvazione del nuovo PEF 2024/2027, da approvare entro il 30.04.2024, come stabilito dall' art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 228/21;
- 3) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;
- 4) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Considerata** l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;
- **Visto** l'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000;
- Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (Trotta e Fusco) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - art. 134 - 4° comma - al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento;

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

SETTORE AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del Settore
f.to Rag. Rocco Corrado

Data 24.03.2024

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

SETTORE FINANZIARIO
Il Responsabile del Settore
f.to Rag. Rocco Corrado

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Giampaolo SANTOPAULO

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Antonella BLANDI

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il n.363 in data 25.03.2024 e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Rocco Corrado

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Giampaolo SANTOPAULO

La suesesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☐ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 24.03.2024

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Giampaolo SANTOPAULO

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell'Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.
Lattarico, 25.03.2024

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.

